



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta europea, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa suddiviso in **4 lotti** per il periodo dal **31.12.2024** al **31.12.2027**.

LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI

LOTTO 2: POLIZZA: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

LOTTO 3: POLIZZA RESPONSABILITA' AMBIENTALE

LOTTO 4: RC AUTO – ARD LIBRO MATRICOLA



SOMMARIO

1.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
1.1.	DOCUMENTI DI GARA	4
1.2.	CHIARIMENTI - SCADENZE - COMUNICAZIONI E MODALITA' CARICAMENTO OFFERTA ...	4
2.	OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
2.1	DURATA DELL'APPALTO	7
2.2	REVISIONE DEI PREZZI.....	7
2.3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	7
3.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
3.1	COASSICURAZIONE (precisazioni):.....	8
3.2	PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA	10
4.	REQUISITI GENERALI	11
4.1	SELF CLEANING	11
4.2	ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
5.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
5.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
5.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
5.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
5.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGR. TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
5.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
6.	AVVALIMENTO	16
7.	SUBAPPALTO	17
8.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
9.	GARANZIA PROVVISORIA.....	17
10.	SOPRALLUOGO	19
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
12.	MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	23
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	25
15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14	26
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	26
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	26
16.	OFFERTA TECNICA	28
16.1	VARIANTI	29
17.	OFFERTA ECONOMICA	29
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	31
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	31
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	31
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	31
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	31
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	33
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	34
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	34
24.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
25.	AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
27.	ACCESSO AGLI ATTI	36
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
30.	CLAUSOLA BROKER.....	36



PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 1071 del 23/09/2024 APS Holding S.p.A. (di seguito per brevità anche APS o Stazione Appaltante) ha deliberato di affidare il **servizio di copertura assicurativa suddiviso in 4 lotti per il periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2027**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 c.1 del D.lgs. n. 36/2023 (si seguito per brevità "Codice").

Il presente Disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da APS, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto.

Luogo di esecuzione: PADOVA ITH36.

Codice CPV principale: 66510000-8 (Servizi Assicurativi)

La Stazione Appaltante è la società APS holding S.p.A. - con sede legale in Padova, Via Salboro, n° 22/b.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Diego Galiazzi (di seguito, il "RUP").

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Angelo Acampora (di seguito, il "DEC").

Per l'espletamento della presente procedura, APS si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apholding, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005. Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplinare telematico **(All. 01)**.

I concorrenti potranno avvalersi per eventuali problematiche tecniche relative al caricamento o al funzionamento della piattaforma, del servizio di assistenza messo a disposizione dal gestore della piattaforma. APS non sarà responsabile in nessun caso di problematiche connesse ad errori di caricamento della documentazione o di ogni altra questione relativa al funzionamento della suddetta piattaforma informatica.

I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, sono i seguenti:

- **Lotto 1** ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI CIG B335376858
- **Lotto 2** RESP. CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO CIG B33537792B
- **Lotto 3** RESPONSABILITA' AMBIENTALE CIG B3353789FE
- **Lotto 4** RC AUTO – ARD LIBRO MATRICOLA CIG B335379AD1

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara è redatta in lingua italiana. I documenti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura dovranno essere predisposti in lingua italiana; nel caso in cui i suddetti documenti siano redatti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere corredati da traduzione giurata.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- all. 01: disciplinare telematico
- all. 02 domanda di partecipazione alla gara (con dichiarazione di impegno RTI/coass.);
- all. 03: DGUE
- all. 04: Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi;
- all. 05: Tracciabilità flussi finanziari;
- all. 06: Dichiarazione assenza di conflitto di interessi;
- all. 07: Titolare effettivo
- all. 08: Protocollo di legalità APS Holding;
- all. 09: Dichiarazione impresa ausiliaria (in caso di avvalimento);
- all. 10: Capitolati di polizza per coperture assicurative relative ai lotti n. 1, 2, 3 e 4, riportanti le condizioni di garanzia richieste che costituiranno le future polizze;
- all. 11a: modulo di offerta tecnica Lotto 1;
- all. 11b: modulo di offerta tecnica Lotto 2;
- all. 11c: modulo di offerta tecnica Lotto 3;
- all. 11d: modulo di offerta tecnica Lotto 4;
- all. 12a: modulo di offerta economica Lotto 1;
- all. 12b: modulo di offerta economica Lotto 2;
- all. 12c: modulo di offerta economica Lotto 3;
- all. 12d: modulo di offerta economica Lotto 4;
- all. 13: Statistiche sinistri.

La documentazione di gara è accessibile oltre da portale di e. procurement della piattaforma digitale di APS https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholding, anche, sul sito istituzionale della stazione appaltante: <https://www.apsholding.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/>

1.2. CHIARIMENTI - SCADENZE - COMUNICAZIONI E MODALITA' CARICAMENTO OFFERTA

Nell' **all. 01 Disciplinare telematico** sono indicate le modalità di presentazione dei chiarimenti, le modalità di comunicazione con APS, le scadenze di presentazione delle richieste di chiarimento nonché di presentazione dell'offerta oltre alle modalità di caricamento sulla piattaforma digitale di APS della documentazione di gara: amministrativa, tecnica ed economica e di caricamento dei relativi allegati nelle rispettive "Buste/Cartelle" virtuali.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso di pubblicazione chiarimenti.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

I lotti sono stati individuati utilizzando, quale criterio, i rami assicurativi che caratterizzano il mercato.

E' possibile presentare offerta per uno o più lotti ed aggiudicarsi uno o più lotti.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 - CIG B335376858

N.	Descrizione servizi	CPV	Importo lordo annuo	Importo lordo durata contrattuale (3 anni)
1	ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI	66515000-3		
A) Importo a base di gara			€ 80.000,00	€ 240.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00	€ 0,00
A) +B) Importo complessivo del lotto			€ 80.000,00	€ 240.000,00

Lotto n. 2 - CIG B33537792B

N.	Descrizione servizi	CPV	Importo lordo annuo	Importo lordo durata contrattuale (3 anni)
2	RESP. CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)	66516400-4		
A) Importo a base di gara			€ 37.000,00	€ 111.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00	€ 0,00
A) +B) Importo complessivo del lotto			€ 37.000,00	€ 111.000,00

Lotto n. 3 - CIG B3353789FE

N.	Descrizione servizi	CPV	Importo lordo annuo	Importo lordo durata contrattuale (3 anni)
3	RESPONSABILITA' AMBIENTALE	66516000-0		
A) Importo a base di gara			€ 20.000,00	€ 60.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00	€ 0,00
A) +B) Importo complessivo del lotto			€ 20.000,00	€ 60.000,00

Lotto n. 4 - CIG B335379AD1

N.	Descrizione servizi	CPV	Importo lordo annuo	Importo lordo durata contrattuale (3 anni)
4	RC AUTO – ARD LIBRO MATRICOLA	66516100-1		
A) Importo a base di gara			€ 34.000,00	€ 102.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00	€ 0,00
A) +B) Importo complessivo del lotto			€ 34.000,00	€ 102.000,00

L'importo complessivo a base di gara è esente da IVA e comprensivo di imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0,00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) in quanto sussiste, per la tipologia di servizio, assenza di rischi.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato complessivamente (per tutti i lotti) dettaglianti nella tabella più sotto riportata e calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- tipologia di prestazioni richieste e del tempo impiegato per l'esecuzione delle stesse e riferiti a tutti i servizi oggetto di affidamento, tenendo conto del premio lordo annuo.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice i costi della manodopera, indicati, non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, in aggiudicazione, che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel presente documento, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce al personale impiegato le stesse tutele.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL per il personale delle **imprese di assicurazione**.

La stima dell'incidenza percentuale sul premio lordo di polizza è tratta da un dato ANIA (pubblicazione Assinews del 15/12/2022 – Incidenza sui premi del costo del personale nel 2021).

Lotto	Durata contrattuale	Importo a base di gara per intera durata contrattuale	Importo stimato costo della manodopera per intero periodo contrattuale	Stima % incidenza costi manodopera
1	3 ANNI	€ 240.000,00	€ 5.856,00	2,44%
2	3 ANNI	€ 111.000,00	€ 2.708,40	2,44%
3	3 ANNI	€ 60.000,00	€ 1.464,00	2,44%
4	3 ANNI	€ 102.000,00	€ 2.488,80	2,44%



Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali.
I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente disciplinare e documenti allegati.

2.1 DURATA DELL'APPALTO

Le coperture oggetto delle polizze assicurative avranno una durata di **anni 3 (tre)**, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, come dettagliato in ciascun capitolato tecnico.

Avvio del servizio: ai sensi dell'art. 17, comma 8 del d.lgs. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni.

2.2 REVISIONE DEI PREZZI

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti nel capitolato di polizza, che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto.

Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto nel capitolato di polizza, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

2.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga tecnica del contratto:

il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente ma non superiore a **180 giorni** se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di proroga tecnica, è



dettagliato nella tabella di seguito riportata.

Lotto	Descrizione	Importo lordo annuo (A + B)	Importo complessivo durata contrattuale (3 ANNI)	Importo opzione di proroga (180 gg)	Valore globale a base di gara
1	ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI	€ 80.000,00	€ 240.000,00	€ 40.000,00	€ 280.000,00
2	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)	€ 37.000,00	€ 111.000,00	€ 18.500,00	€ 129.500,00
3	RESPONSABILITA' AMBIENTALE	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00
4	RC AUTO – ARD LIBRO MATRICOLA	€ 34.000,00	€ 102.000,00	€ 17.000,00	€ 119.000,00

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 209/2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, per i rami assicurativi oggetto del presente appalto. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia. Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono, altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 209/2005.

3.1 COASSICURAZIONE (precisazioni):

È ammessa la partecipazione di più imprese, in **coassicurazione**, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in **coassicurazione** è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra **coassicurazione** o in altro raggruppamento.



La scelta tra partecipazione singola o in **coassicurazione** dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di **coassicurazione**, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

Nel caso di **coassicurazione**, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di **coassicurazione**, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di **coassicurazione** riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società Delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto dichiarativo e/o appendice di modifica in genere quali ad esempio a titolo esemplificativo e non limitativo, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, restando inteso che il broker provvederà alla rimessa dei premi per il loro intero ammontare a favore della delegataria medesima, la quale è poi impegnata alla corresponsione delle singole quote intestate alle coassicuratrici:

- Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- Compagnia ... Quota ... %
- Compagnia ... Quota ... %

3.2 PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del d.lgs. n. 36/2023.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

4. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

APS verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0), nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023.

Le circostanze di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

4.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:



- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/coassicurazione/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. APS verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- A. Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane per settore di attività pertinente con quello oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da APS tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- B. Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da APS tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- A. possedere nel triennio 2021/2022/2023 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 20.000.000,00.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico, superare il limite massimo di fatturato indicato all'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto e/o del singolo lotto).

In caso di **coassicurazione**, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, il requisito dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

Ai sensi dell'art. 68 c. 11 del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia



in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

La comprova del requisito è fornita su richiesta di APS mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio 2021/2022/2023 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi ad Aziende Pubbliche o Partecipate pubbliche o Enti pubblici.

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGR. TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.



Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al punto 5.1 lett. A. deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 5.1 lett. B. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE o coassicuratrici;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 5.2 si rinvia a quanto indicato nel suddetto paragrafo.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 5.3 si rinvia a quanto ivi indicato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1 lett. A. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 5.1 lett. B. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di



un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 5.1 lett. B. [autorizzazione IVASS] solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 5 che sono oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.



Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel DGUE.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio assicurativo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente art. 2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di



pagamento elettronici, presso il conto IT 77 L 03069 12123 074000477345.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, e Coassicuratrici, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.



- A. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste e la coassicurazione che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte dei consorziati rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- B. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- C. Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle seguenti certificazioni/marchi indicati nell'allegato II.13 rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'art. 106, comma 8 del nuovo Codice dei contratti (in caso di più marchi/certificati la riduzione 20% spetta comunque una sola volta).
- Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. A. e B. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC



I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale secondo le modalità di cui alla delibera ANAC, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p5>.

In caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE il pagamento del contributo potrà essere effettuato solo dalla mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, APS accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante assegna un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, per adempiere al pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Importo contributo ANAC
1	18,00 €

N.B.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali

12. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno essere presentate entro la data e l'ora indicate nel Disciplinare telematico (All. 01), esclusivamente tramite la Piattaforma. Si rinvia al Disciplinare telematico per le istruzioni relative al caricamento della documentazione e relativa sottoscrizione.

La documentazione risulta così composta:

- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica.

Ciascun documento deve essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le istruzioni riportate nel Disciplinare telematico (All. 01).

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richieste devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

La piattaforma non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;



- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la piattaforma.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'All. 01 Disciplinare telematico, l'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

APS considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;



- l'eventuale mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine per la presentazione dell'offerta è sanabile, nel senso che, in sede di soccorso istruttorio, è consentito il pagamento anche tardivo di detto contributo, e non solo l'esibizione della ricevuta attestante il versamento prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, APS può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

APS può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione amministrativa dovrà essere allegata con firma digitale del soggetto munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere allegato relativa procura nella documentazione amministrativa), secondo le indicazioni presenti nell'allegato Disciplinare telematico.

L'operatore economico inserisce nella piattaforma di eProcurement, nella sezione dedicata, la seguente documentazione:

Documento	"Busta/Cartella"
Domanda di partecipazione	Amministrativa
DGUE	Amministrativa (versione editabile scaricabile in allegato)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi	Amministrativa
Tracciabilità dei flussi finanziari	Amministrativa
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Amministrativa
Titolare effettivo	Amministrativa
Protocollo Legalità APS controfirmato	Amministrativa
Procura (eventuale)	Amministrativa
DGUE dell'ausiliaria (eventuale)	Amministrativa
Contratto di avvalimento (eventuale) (N.b da allegare in busta tecnica solo in caso di ricorso al c.d. "Avvalimento premiale")	Amministrativa

Dichiarazione impresa ausiliaria (eventuale)	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (eventuale)	Amministrativa
Atto costitutivo di Coassicurazione, RTI o Consorzio ordinario (eventuale) – statuto di consorzi ordinari e GEIE già costituiti (eventuale)	Amministrativa
Attestazione pagamento del bollo	Amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC (per lotto 1)	Amministrativa
Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione (eventuale)	Amministrativa

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione (all.02) è sottoscritta e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.



La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72, allegato B e al d.lgs. n. 117/17, art. 82.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro **16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nel caso in cui, inoltre, l'emissione e la gestione del/i contratto/i assicurativo/i sia affidata dall'Impresa di assicurazioni ad una Agenzia, nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara i dati identificativi della stessa (Ragione Sociale, codice fiscale, Partita IVA, contatto telefonico, indirizzo email, casella PEC).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di coassicurazione da tutti i soggetti partecipanti;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10



- febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
- c) dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - d) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema messo a disposizione in allegato al disciplinare (all. 3) secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Il concorrente presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria (a firma del legale rappresentante di quest'ultima), dal quale risulti il possesso dei requisiti.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Qualora il subappaltatore venga segnalato al momento della presentazione dell'offerta il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega il DGUE, a firma digitale del subappaltatore.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti dai criteri di selezione (Parte IV) compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto digitalmente:

- nel caso di riparti di assicurazione e raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di riparti di coassicurazione e raggruppamenti temporanei costituendi da ciascun soggetto separatamente;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.



15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. dichiarazione di avvalimento (all. 09)
2. DGUE dell'impresa ausiliaria;
3. contratto di avvalimento.

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall'impresa mandataria nel campo: "Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione ed eventuali altri documenti richiesti alle mandanti".

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti



- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - ✓ copia del contratto di rete
 - ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - ✓ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - ✓ copia del contratto di rete
 - ✓ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici aggregati in rete.

Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:

- a) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
- b) l'impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei capitolati tecnici;
- c) le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nella Domanda di partecipazione (modello all. 02).

N.B.: Le imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, e/o coassicurate, dovranno, altresì, indicare, nella Domanda di partecipazione, le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

16. OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "Offerta tecnica" deve essere formulata secondo le indicazioni previste al punto 5 dell'allegato Disciplinare Telematico (All. 01).

Il concorrente inserisce nell'apposita sezione Busta/Cartella Offerta Tecnica della piattaforma di eProcurement, a pena di esclusione, la seguente documentazione in base al lotto/i a cui intende partecipare:

Offerta tecnica	
Documenti da firmare e caricare a Sistema	"Busta/Cartella"
Offerta tecnica: Modulo/i di offerta tecnica di cui agli allegati sotto riepilogati, per il/i lotto/i cui si presenta offerta: <ul style="list-style-type: none"> ▪ all. 11a: modulo di offerta tecnica Lotto 1; ▪ all. 11b: modulo di offerta tecnica Lotto 2; ▪ all. 11c: modulo di offerta tecnica Lotto 3; ▪ all. 11d: modulo di offerta tecnica Lotto 4. 	Tecnica
Capitolati polizze relativi ai lotti 1, 2, 3 e 4, sottoscritti per accettazione, relativamente al/ai lotto/i cui si presenta offerta	Tecnica

I Capitolati ed i Moduli di Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore secondo le modalità di cui al precedente paragrafo relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

- a) (eventuale, da allegare in busta tecnica solo in caso di ricorso al c.d. "Avvalimento premiale") contratto di avvalimento.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto autorizzato a presentare offerta secondo le modalità di cui al precedente articolo.

16.1 VARIANTI

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, mediante la compilazione degli allegati n. 11a, 11b, 11c e 11d.

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI

Le varianti ammesse sono solo quelle indicate nei Moduli di Offerta Tecnica allegati.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce nell'apposita sezione Busta/Cartella Offerta economica della piattaforma di eProcurement, la seguente documentazione in base al lotto/i a cui intende partecipare:

Offerta economica	
Documento	"Busta/Cartella"
Offerta economica Modulo/i di offerta economica di cui agli allegati sotto riepilogati, per il/i lotto/i cui si presenta offerta: <ul style="list-style-type: none"> ▪ all. 12a: modulo di offerta economica Lotto 1; ▪ all. 12b: modulo di offerta economica Lotto 2; ▪ all. 12c: modulo di offerta economica Lotto 3; ▪ all. 12d: modulo di offerta economica Lotto 4. 	Economica

L'offerta economica (all. 12a, 12b, 12c e 12d) è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10



febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo.

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l'Italia (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica dovranno essere specificati – per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta – denominazione, sede legale e domicilio fiscale dell'assicuratore, P.IVA; (ove ricorra il caso) numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore, nominativo del legale rappresentante del sindacato; nonché del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta in caso di aggiudicazione.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. l'importo del premio lordo, esprimendo l'offerta con due decimali dopo la virgola, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema del valore richiesto con modalità solo in cifre;
- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In caso di R.T.I./consorzio ordinario/coassicurazione, ogni componente dovrà indicare i propri costi.

NON sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che in caso di discordanza tra il valore PREMIO LORDO offerto ed inserito nel form all'interno della Piattaforma di e. Procurement e quello inserito nei relativi allegati di offerta sopraindicati, verrà preso in considerazione esclusivamente l'importo inserito nei relativi allegati. In questo caso sarà modificato su indicazione di Stazione Appaltante l'importo indicato nel form della Piattaforma al fine di trasmettere i dati corretti a BDNCP.

Le offerte si intendono comprensive di tutti gli oneri necessari all'esecuzione del presente appalto nonché delle spese relative all'appalto e sue consequenziali, presentate dagli operatori economici in base a calcoli di propria convenienza e a completo loro rischio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

TIPOLOGIA OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base del criterio di valutazione dei **"Punteggi tabellari"** vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito secondo i punteggi predefiniti negli allegati n. 11a, 11b, 11c e 11d – Modulo Offerta Tecnica del singolo lotto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico verrà attribuito come segue:

All'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$$30 \times \frac{\text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Per ciascun concorrente, la somma del punteggio totale dell'offerta tecnica e del punteggio ottenuto nell'offerta economica determinerà il punteggio complessivo.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti pari a 3. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono



pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

APS intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del primo in graduatoria di ciascun lotto.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame: delle offerte tecniche; delle offerte economiche e, infine, della documentazione amministrativa, la quale verrà aperta per tutti i concorrenti ma analizzata solo dopo la definizione della graduatoria derivante dai punteggi delle offerte tecniche ed economiche.

Pertanto, la commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche previa acquisizione della sola domanda di partecipazione;
- c) apertura delle offerte tecniche;
- d) valutazione delle offerte tecniche;
- e) apertura delle offerte economiche;
- f) valutazione delle offerte economiche.
- g) all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

APS rende visibile ai concorrenti i verbali di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Qualora individui offerte apparentemente anomale ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante specifico verbale:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.



22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione del punteggio finale per la formulazione della graduatoria.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso il numero delle offerte ammesse per il singolo lotto sia pari o superiori a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano la somma dei punti relativi all'offerta tecnica pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare (punteggio pari o superiore a 56 dato il punteggio massimo di 70, inerente l'offerta tecnica) ed un ribasso economico superiore al 20%.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Terminate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, sempre in seduta riservata, il seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore



del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 c. 2 del Codice. Il termine dilatorio di 35 giorni non si applica nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta e di non tempestiva impugnazione del bando, o di impugnazioni respinte con decisione definitiva.

È fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;



- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del d.lgs. 36/2023.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Veneto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

30. CLAUSOLA BROKER

L'Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Howden Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Costanza Arconati, 1, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla filiale di Torino, avente sede in Via P. Gobetti, 10 a Torino.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca S.p.A. ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del/dal contratto assicurativo che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti e tra le parti con pec e/o lettera raccomandata A.R.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.



In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari a:

- Lotto n. 2 e n. 3: 10% del premio imponibile;
- Lotto n. 1 (All Risks) e n. 4 (RC Auto – ARD Libro Matricola): 5% del premio imponibile

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

PROT. N. 8457/24

IL RUP
ING. DIEGO GALIAZZO